

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA.

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "T.U.S.P" o "Testo Unico"), dispone che *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...."*;

Lo stesso art. 20 del suddetto T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso siano rilevati anche uno dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di tale T.U.S.P.;

Il comma 12-quinquies dell'art. 26 del suddetto T.U.S.P stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”;*

L'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. stabilisce: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”;*

Al riguardo occorre evidenziare che il Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

- con deliberazione C.C. n. 18 del 30/04/2015, avente ad oggetto *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Adozione provvedimenti funzionali alla sua realizzazione.”*, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., così come modificato dal D.lgs. 16.6.2017, n. 100, ha provveduto, con deliberazione C.C. n. 36 del 28/09/2017, ad effettuare la **“Revisione Straordinaria”** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.9.2016;
- l'Ente ha altresì provveduto all'invio della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e all'inserimento del provvedimento di revisione nell'apposita piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Tesoro;

Occorre altresì precisare che con la suddetta deliberazione di revisione straordinaria ex 24, comma 1, del T.U.S.P, è stato disposto il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente e, segnatamente, nelle società:

1. CTT NORD S.R.L.,

2. RETIAMBIENTE S.P.A.,

3. E.R.P. LUCCA S.R.L.;

4. GAIA SPA

5. SEVERA SPA (IN LIQUIDAZIONE)

6. GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE.

Con la medesima deliberazione venne invece Individuata la seguente partecipazione da alienare: **società La Garfagnana e l'Appennino Scarl**, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Con riferimento a tale società, i tentativi effettuati, unitamente gli altri soci pubblici, di individuare un percorso condiviso per l'alienazione delle quote societarie, ovvero per il recesso, si sono rivelati inidonei ed inefficaci sicché la procedura di dismissione si è di fatto interrotta, mentre, a seguito di una più approfondita riflessione in ordine alla natura della suddetta società, è emerso che trattandosi di "*società avente per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane*", essa, in realtà, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175 potrebbe essere non soggetta al alcuno dei provvedimenti di alienazione o recesso.

Infine, va precisato che la presente "*revisione ordinaria delle partecipazioni*" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, come previsto all'art. 20 del TUSP d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tanto premesso si svolge la seguente relazione.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Alla data del **31 dicembre 2018**, il Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società di cui si riporta l'elenco con breve descrizione dell'oggetto sociale:

	<i>Società</i>	<i>% di partecipazione</i>	
1	Soggetto gestore dell'edilizia residenziale	0,36%	

	pubblica della Provincia di Lucca (E.r.p. Lucca S.r.l.)		
	<p>La Società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE, le seguenti attività: a) funzioni attinenti al recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP di proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della L.R. 77/1998, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la conferenza di ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni Soci; b) funzioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 77/1998, secondo i contratti di servizio con la conferenza LODE e con i singoli Comuni soci; c) l'acquisizione, la cessione e realizzazione, compresa la manutenzione e straordinaria del patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni soci o di altri soggetti pubblici e privati; d) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, anche attraverso società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 del Tuel, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e) progettazione, finanziamento, acquisizione cessione, realizzazione di immobili destinati all'ERP, all'edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato.</p>		
2	Compagnia Toscana Trasporti - C.T.T. Nord S.r.l.;	0,033%	
	<p>La Società ha per oggetto prevalente l'esecuzione, l'organizzazione ed esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con altri mezzi pubblici e privati che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità locale.</p>		
3	G.A.I.A. SPA	0,038%	
	<p>La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti.</p>		
4	Retiambiente S.p.a.;	0,22%	

	la Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa"		
5	Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.	6,81%	
	La società ha per oggetto le seguenti attività: lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi di tutte le categorie indicate dalle leggi vigenti, il servizio di igiene urbana ed ambientale, servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; attività strumentali e complementari a quelle indicate, studi, ricerche, assistenza tecnica- economica a enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, la costruzione e la gestione degli impianti relativi; rimozione coatta di autovetture ed autoveicoli.		
6	Serchio Verde Ambiente S.p.a. in liquidazione;	3,54%	In liquidazione
	La Società ha per oggetto sociale: a) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti, attrezzature, reti di distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, ivi compresa la gestione del ciclo integrato delle acque; b) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi atti alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione, commercializzazione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la bonifica dei siti inquinati, il recupero ambientale, la gestione della pulizia e manutenzione del territorio; c) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica; d) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi per la fornitura di servizi di supporto di carattere amministrativo, tecnico, fiscale e contabile ad uffici pubblici, con particolare riferimento agli enti locali di piccole dimensioni.		
7	La Garfagnana e l'Appennino-Consortile a r. l. Società	14,85%	
	Società finalizzata alla promozione turistica, economica e sociale delle Comunità e del territorio delle Comunità e del territorio dell'Appennino.		

DESCRIZIONE TECNICA SOCIETÀ

E.R.P. SRL

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante “Riordino di competenze in materia di ERP”, ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali “principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi.....”. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d’Ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall’oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l’assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell’edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.lgs. 175/2016.

C.T.T. NORD SRL

La gestione del servizio di trasporto pubblico locale in Toscana sta attraversando un periodo transitorio. In attuazione delle disposizioni in materia di gestione del servizio di t.p. a livello di ambito territoriale ottimale, come previsto dagli artt. 83 e ss. della L.R.T. n. 65/2010, è attualmente in corso una gara di rilevanza europea per l’individuazione del un soggetto gestore unico a livello regionale.

La stessa legge regionale prevede che, nelle more della suddetta gara, la continuità del servizio sia garantita mediante provvedimenti di urgenza (quali l'imposizione dell'obbligo di servizio al precedente soggetto gestore) .

Il Comune di Castiglione di Garfagnana fino al precedente esercizio ha detenuto una quota della società CLAP Spa, azienda locale del trasporto pubblico. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 adottata in data 14.03.2013, avente ad oggetto "Scioglimento CLAP spa mediante messa in liquidazione", è stato approvato l'indirizzo strategico di sciogliere CLAP spa mediante relativa messa in liquidazione, prevedendo che il patrimonio netto di liquidazione sia attribuito ai soci mediante assegnazione pro quota, delle partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.l.

Quest'ultima società a capitale misto pubblico/privato è il soggetto aggregatore dei gestori del trasporto pubblico a livello provinciale nei territori di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara.

Si precisa che, rispetto a quanto indicato nel piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di C.C. n. 18 del 30/04/2015, è ancora in corso il procedimento per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, e pertanto non essendo ancora ultimata la procedura di gara, si conferma quanto previsto nell'allora piano di razionalizzazione, rinviando, per nuove valutazioni e determinazioni in merito al mantenimento della presente determinazione, al completamento della suddetta procedura e alla luce delle mutate situazioni organizzative e gestionali del servizio pubblico nel contesto territoriale regionale.

G.A.I.A. SPA

E' una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 "Toscana Nord". La Società, tramite affidamento "in house" disposto dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.lgs. 152/2006) gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei comuni costituenti l'Ambito medesimo. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è

qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (in house providing), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente.

RETIAMBIENTE SPA

Con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2011 è stata deliberata la costituzione di RetiAmbiente Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

La società in oggetto presenta nella compagine sociale 95 dei 111 Comuni dell'ambito "Toscana Costa" e si configura inizialmente come società interamente pubblica. E' attualmente in corso la procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo.

Attualmente, in considerazione del regime transitorio che interessa il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del socio privato, la società in oggetto si limita a svolgere le attività preparatorie e strumentali al successivo ampliamento del proprio capitale ad un socio industriale, al fine di avviare la gestione integrata di rifiuti urbani.

L'oggetto sociale di RetiAmbiente Spa, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle normative di settore, rientra nelle funzioni istituzionali del Comune ed è pertanto funzionale al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente (art. 4 c.2

D.lgs. 175/2016). L'iter di individuazione del socio privato di Rete Ambiente Spa da parte dell'Ato Toscana Costa rifiuti è tutt'ora in corso. La partecipazione nella società va dunque mantenuta ancorché la ricognizione effettuata, come si evince nella schede allegate, abbia rilevato l'assenza di dipendenti e quindi la società risulta formalmente ascrivibile tra quelle da dismettere. In ogni caso occorre attendere indicazioni in merito da parte dell'ATO Toscana Costa Rifiuti quale soggetto competente in materia.

GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L (G.E.A. S.r.l.)

È una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l'affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale "Toscana Costa", del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità "in house contract".

Il comune di Castiglione di Garfagnana ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n. 49 del 22 dicembre 2014 approvando nel contempo la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, nonché lo statuto societario.

I comuni soci di G.E.A. S.r.l. hanno costituito la società per l'affidamento del servizio di igiene urbana, qualificato dall'art.178 del D.lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D.lgs. 267/2000"). Nella scelta del modello transitorio di gestione del servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. (società affidataria del servizio precedentemente) anche in riferimento a quanto disposto dall'art.204, comma 4, del codice dell'ambiente; altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come previsto dall'art.202, comma 6, dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante ha consentito, peraltro, in virtù dell'esperienza e della conoscenza del territorio e delle

strutture impiantistiche, la regolare continuità del servizio contribuendo, in definitiva, al mantenimento degli standard qualitativi del medesimo.

Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l'avvalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali del in house (società interamente pubblica, prevalenza dell'attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della governance, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e del regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) esercita, anche sulla base di tali strumenti, l'attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all'utenza.

Requisiti ex art. 20, comma 2, lettera b) e segg. del t.u.p.s.:

- a) la società ha n°41 dipendenti e n°1 amministratore unico;
- b) il Comune di Castiglione di Garfagnana non partecipa a società od organismi strumentali che hanno per oggetto attività analoghe e/o simili a quelle espletate da GEA S.r.l.;
- c) la società ha prodotto un fatturato nell'anno 2015 (data di avvio dell'operatività) di € 4.426.758,00;
- d) il bilancio della società relativo al 2015 si chiude con un utile di € 363.797,00.
- e) la società non si trova in condizione tale da costituire oggetto di piani di razionalizzazione.

I comuni controllanti, attraverso l'organismo di controllo congiunto, sono tenuti per disposizioni statutarie ad esprimere indirizzi alla società partecipata al fine di assicurare la completa attuazione delle misure finalizzate al contenimento dei costi di gestione e a garantire l'espletamento di tutti gli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione.

SE.VE.RA. SPA (in liquidazione)

La Società, derivante a sua volta dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, è a capitale pubblico prevalente, partecipato da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali avrebbe dovuto espletare il servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti fino al subentro del gestore unico. La società, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014 e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori. Il processo di dismissione della partecipazione è tuttora in corso. Il servizio, nelle more della individuazione del gestore unico, è stato affidato a G.E.A SRL relativamente alla quale si rinvia allo apposito paragrafo della presente relazione. Ad ogni modo si osserva che la partecipazione a SE.VER.A. S.p.a. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dal'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000").

LA GARFAGNANA E L' APPENNINO- SOCIETÀ CONSORTILE A R. L.

Il Comune di Castiglione di Garfagnana con delibera C.C. n.33 del 8.6.1999, ha formalizzato la propria adesione alla Società Consortile a r.l. "La Garfagnana e l'Appennino", società finalizzata alla promozione turistica, economica e sociale delle Comunità e del territorio delle Comunità e del territorio dell'Appennino. Relativamente alla società in parola, è utile ricordare quanto veniva evidenziato in occasione del precedente piano di razionalizzazione delle società partecipate *"Società istituita con delibera del C.C. 30/1999 con atto del notaio Giampiero Petteruti n. 68932 in data 16.9.1999 per una valorizzazione del turismo invernale dell'Appennino. Allo stato attuale, salvo diverse valutazioni da svolgere da parte del Consiglio comunale dell'Ente in coordinamento con i competenti organi degli altri Enti proprietari, appare necessario operare la dismissione delle quote societarie. La società, infatti, non appare " indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente", requisito che lo stesso comma 611 indica quale criterio generale cui ispirare il "processo di razionalizzazione" (eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni)*. Successivamente, in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, si osservava inoltre che << ..., in attesa della riforma delle società partecipate, riforma effettivamente avvenuta con l'emanazione del suddetto TU D.Lgs 175/2016, nessun provvedimento è stato adottato teso alla dismissione delle quote di

partecipazione nella società. D'altra parte le valutazioni negative a suo tempo svolte e che condussero alla emanazione del giudizio di cui sopra, non sono cambiate alla luce della recente riforma per cui si conferma la decisione di operare la dismissione delle quote societarie detenute in "La Garfagnana e l'Appennino" nei termini e nei modi previsti dal cennato TU partecipate. La società, infatti, non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente ed inoltre risulta priva di dipendenti e comunque il numero di amministratori è superiore al numero di dipendenti.>> I successivi tentativi effettuati, unitamente gli altri soci pubblici, di individuare un percorso condiviso per l'alienazione delle quote societarie, ovvero per il recesso, si sono tuttavia rivelati inidonei ed inefficaci sicché la procedura di dismissione si è di fatto interrotta, mentre, a seguito di una più approfondita riflessione in ordine alla natura della suddetta società, è emerso che trattandosi di **"società avente per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane"**, essa, in realtà, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175 potrebbe essere non soggetta ad alcuno dei provvedimenti di alienazione o recesso. Questo dato consente di rinviare al 2020 le decisioni finali circa la sorte della società.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

L'art. 24 comma 1°, del TUSP richiede di estendere l'ambito della ricognizione anche alle partecipazioni indirette. A tal proposito ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «**la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica**» (art. 2, lett. g), del TUSP). Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - **la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali**

strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP). Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP, le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società.

Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 24, comma 1°, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti degli organismi societari sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- “enti di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi» ;
- “ente strumentale controllato” ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Sulla base delle citate definizioni, e alla luce del disposto di cui all'art. 2359 c.c., non sono state individuate società che assumono per il Comune di Castiglione di Garfagnana la qualifica di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate in forma diretta .

CONCLUSIONI

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel 2018 esprimeva la volontà di mantenere la partecipazione nelle società sopra esaminate per le ragioni dettagliatamente esposte con la sola eccezione della decisione di dismissione assunta con riferimento alla La Garfagnana e l'Appennino. Le determinazioni assunte scaturivano dall'accertamento, in capo alle stesse società, dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" . Dalla revisione ordinaria eseguita sulla base della medesima riforma emerge che in capo alle stesse società permangono i requisiti richiesti dalla legge, in particolare tutte le società partecipate hanno attivato processi di organizzazione o riorganizzazione aziendale finalizzati - anche tenendo conto dei costi di gestione oggettivamente incompressibili – alla riduzione delle spese di produzione e delle spese generali di funzionamento mediante la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati. Inoltre:

:

- a) tutte le società/partecipazioni sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, espletando servizi pubblici locali e/o di interesse generale;
- b) nessuna società (con le eccezioni e le precisazioni di cui in seguito) è composta da soli amministratori e per tutte le società il numero degli amministratori non è superiore al numero dei dipendenti;

- c) non risultano sussistere società partecipate/organismi di diritto pubblico che esercitano attività analoghe o simili a quelle considerate nell'ambito territoriale di riferimento;
- d) le attività svolte dalle partecipate ERP S.r.l. – CTT Nord S.r.l. e GEA S.r.l. fanno riferimento a servizi di “area vasta” per i quali la legislazione regionale concorrente definisce l'ambito territoriale ottimale ed individua l'autorità o l'ente d'ambito cui competono le funzioni di regolazione “sottratte” ai singoli comuni; in particolare:
- ERP S.r.l. rappresenta il soggetto gestore per il “Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.o.d.e. Lucchese”;
 - CTT Nord S.r.l. dovrà essere posta in liquidazione nel caso in cui, a seguito della gara regionale, il soggetto gestore unico del servizio di TPL sia definitivamente individuato in Autolinee Toscana S.p.A.;
 - analogamente, ad avvenuta individuazione del gestore unico del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”, GEA S.r.l. dovrà essere dismessa.
 - Relativamente alla **La Garfagnana e l'Appennino** sarà necessario operare un maggiore approfondimento circa il possesso del requisito di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175.

Il Comune di Castiglione di Garfagnana alla luce della ricognizione testé svolta non detiene quote di partecipazioni societarie da dismettere o da alienare con riferimento alla data della eseguita rilevazione (**31 DICEMBRE 2018**). Restano ferme le eventuali variazioni programmatiche che si rendessero necessarie in presenza di mutamenti del quadro economico e normativo di riferimento da assumere in sede di revisione ordinaria delle società partecipate con particolare riferimento a ” **La Garfagnana e l'Appennino**”.